



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza cartolare del 08.06.2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8936/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "assegno sociale" e vertente

TRA

MASTROIANNI Anna Maria rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Renella n. 32

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale Previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti li Avv.ti Erminio Capasso e l'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 16.10.2018, parte ricorrente, come in epigrafe, chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 08.06.2016, rigettata dall'Istituto convenuto con la seguente motivazione *"la S.V. e il coniuge hanno donato degli immobili"*.

Evidenziava, pertanto, l'illegittimità delle motivazioni addotte dall'INPS per i motivi indicati in ricorso avendo la ricorrente tutti i requisiti anagrafici e reddituali per poter fruire dell'assegno sociale e concludeva nei termini sopra indicati.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, con memoria depositata, in data 23.07.2019, con la quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per i motivi indicati nella memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto vinte le spese di lite.



In particolare, eccettuava l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la ricorrente ed il proprio coniuge, avevano donato - in prossimità della domanda di assegno sociale - numerosi beni immobili e che il reddito del nucleo familiare (ante donazione) non avrebbe consentito il riconoscimento della prestazione richiesta. Inoltre, evidenziava l'Istituto che la volontarietà con cui aveva rinunciato a tale forma di reddito preclude la possibilità di richiedere l'assegno sociale in quanto trattasi di prestazione di natura strettamente sussidiaria.

Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid - 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In punto di diritto giova evidenziare che l'assegno sociale, infatti, è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in sostituzione della precedente pensione sociale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Essa prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.

Proprio per tale motivo si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi e, per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso.

L'art.38, comma 1, della Costituzione, come è noto, garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .

La rivendicazione di un sistema di sicurezza sociale ha portato quindi all'emanazione della legge 30 aprile 1969 n.153 con la quale è stata istituita, a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni indigenti, una pensione sociale .

La norma costituzionale non specifica se i mezzi adeguati debbano esser erogati sotto forma di denaro o anche con altri strumenti (beni in natura , servizi , case per anziani) né specifica , in caso di prestazioni in denaro, se esse possano essere corrisposte sotto forma di capitale o soltanto sotto forma di rendita , ovvero in forma mista

La scelta di tali modalità rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario . Ma questa discrezionalità ha pur sempre come limite l'esigenza che l'adeguatezza non sia assicurata in un solo istante , ma sia garantita per l'intera durata della vita dell'individuo. Ecco perché , nel corso del tempo , vari interventi legislativi hanno adeguato gli importi pensionistici all'aumentato costo della vita.

Attesa la natura assistenziale della pensione sociale, essa, comunque, ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un



minimo di mezzi di sussistenza .E costituisce principio consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che , ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione , dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art.26 della legge n. 153/69 , come modificato dall'art.3 del D.L. n.30/74 , convertito con modificazione nella legge 16.4.1974 n.114.

L'assegno sociale trova oggi la sua disciplina normativa nell'art. 3 l. 335/1995 secondo il quale: *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.*

6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.



La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo nel quale venga dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Un'interpretazione della norma rispettosa della sua ratio esige indubbiamente che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale - negando così l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.

La controversia in esame nasce dalla questione circa la computabilità o meno, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto all'assegno sociale, della capacità reddituale dei beni a prescindere dall'apparenza fiscale.

Va chiarito che, nella specie, l'INPS ha negato l'assegno sociale affermando che la ricorrente avrebbe, volontariamente, determinato il proprio stato di bisogno avendo, in prossimità della domanda di assegno sociale, donato beni immobili con ciò violando la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale che è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.

Premettendo che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580), per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

Ebbene, nel caso concreto, come anticipato, non è contestato che la ricorrente ed il coniuge della stessa abbiano donato ai figli, in prossimità della proposizione della domanda di assegno sociale, quattro immobili di loro proprietà, per un valore complessivo di € 178.400,00. E' altresì provato che uno di tali immobili è stato certamente produttivo di reddito, nell'anno 2015, determinando un'entrata economica di euro 3534,00, a titolo di canone di locazione (cfr. memoria difensiva parte resistente sul punto non specificamente contestata ed allegati produzione Inps – certificati Agenzia delle Entrate e Certificazione redditi parte ricorrente anno 2015 – quadro RB – Redditi Fabbricati).



E' evidente, pertanto, che la ricorrente si è spogliata di un immobile certamente produttivo di reddito e di altre tre immobili potenzialmente produttivi di reddito ponendosi volontariamente in uno stato di bisogno, senza ricavarne alcunché.

Non può, non, sottacersi che tali negozi giuridici sono stati posti in essere, in data 30.12.2015, in prossimità della presentazione della domanda di assegno sociale ed inoltre la stessa ricorrente nulla ha dedotto circa i motivi che abbiano indotto la stessa ed il proprio coniuge ad effettuare tali atti di liberalità.

Né sono pertanto emerse particolari necessità che potessero giustificare la rinuncia a cespiti patrimoniali di sicura rilevanza ai fini della quantificazione del reddito utile all'ottenimento del beneficio di cui si chiede il riconoscimento

Orbene, il dato della prossimità temporale tra gli atti dismissivi e la presentazione della domanda amministrativa per la prestazione in oggetto, l'assenza di prova in ordine alle ragioni dedotte dalla parte come causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali, il valore degli atti di liberalità compiuti, lasciano ritenere la preordinazione delle condizioni astratte per il riconoscimento della provvidenza e denotano la volontarietà dell'attuale condizione reddituale della ricorrente e la conseguente insussistenza del presupposto dello stato di bisogno per il riconoscimento della prestazione in oggetto.

Quindi, il fatto che, nell'anno 2016, la ricorrente ed il proprio coniuge abbiano dichiarato redditi sotto la soglia prevista dalla legge, nel quadro della fattispecie particolare, non è sufficiente per il riconoscimento del predetto diritto avendo, come detto, la ricorrente ed il proprio coniuge, alterato la propria situazione patrimoniale e reddituale, donando quattro immobili, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, in prossimità della domanda di assegno sociale, senza addurre alcuna giustificazione e ponendosi, pertanto, volontariamente, in uno stato di bisogno.

In senso conforme, in fattispecie analoghe, si citano, tra i tanti, i seguenti precedenti di merito; Tribunale di Salerno, sentenza n. 536/2019 pubblicata il 28/03/2019 rel. Dott. Annamaria D'Antonio; Tribunale di Salerno sentenza n. 788/2019 pubbl. il 24/04/2019, rel. Dott.ssa Michela Doronzo; Tribunale di Napoli Sentenza n. 3304/2016 pubbl. il 04/05/2016 rel. Dott.ssa Manuela Fontana).

Inoltre, per gli anni 2017 e 2018, indipendentemente dai negozi giuridici citati, la parte ricorrente non ha adeguatamente provato i requisiti reddituali per poter usufruire dell'assegno sociale.

Invero, dagli atti di causa, emerge che: non sono certificabili i redditi della ricorrente sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018; per quanto concerne la posizione del coniuge della stessa, per l'anno 2017, sono certificati redditi pari ad € 6.524,44. Tuttavia trattasi di reddito provvisorio e parziale in quanto, come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate, il termine per la presentazione della dichiarazione non era ancora scaduto. Infine non vi è prova del reddito dichiarato dal coniuge della ricorrente per l'anno 2018 non essendo stato prodotto alcunché in corso di causa.



Nulla, inoltre, è allegato in ordine alla capacità economica dei figli della ricorrente, onde verificare se al momento della domanda di assegno erano sprovvisti di reddito sufficiente al sostentamento della madre; tale elemento sarebbe stato fondamentale al fine della valutazione della genuinità delle donazioni che hanno certamente alterato la situazione reddituale della ricorrente.

Piuttosto— allo stato degli atti - sotto il profilo sostanziale si appalesa una volontà libera di rifiutare redditi anche solo potenziali al fine della preordinazione ad una indigenza indotta, piuttosto che una scelta obbligata, con ciò violando i principii espressi dagli artt. 3, 4, 38 e 41 Cost. e il carattere di residualità della prestazione assistenziale a carico della collettività.

Proprio per tale ragione, la ricorrente avrebbe dovuto dar prova rigorosa che i figli, in quanto ben consapevoli delle rispettive condizioni economiche di nullatenenza, accettavano le donazioni per altre ragioni, ma sul punto non è stata nemmeno articolata prova.

Del resto, ai sensi dell'art.437 c.c. "Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria". Deve, quindi, escludersi la sussistenza dello stato di bisogno economico della ricorrente (cfr. Tribunale di Genova, sent. n. 959/2013).

Non ignora il Giudice che la legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge. Tant'è vero che la norma non richiede neanche che il soggetto richiedente l'assegno sociale si sia premurato di richiedere preventivamente gli alimenti ai soggetti obbligati ex art. 433 c.c. Diversamente opinando, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. In altri termini, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all'INPS.

Tuttavia, anche in assenza di una siffatta esplicita disposizione normativa, si deve ritenere che la ricorrente avesse la possibilità, anche se non l'obbligo, di richiedere i mezzi di sostentamento ai figli, ciò quanto meno per dare una prova della situazione reddituale e degli stessi, anche al fine di confermare la genuinità delle donazioni effettuate, completamente assente, come evidenziato.

Avrebbe dovuto, la ricorrente, quanto meno allegare di aver tentato una iniziativa diligente in ordine alla percezione di aiuto economico dai soggetti obbligati per legge e dedurre l'impossibilità materiale di ottenerlo, prima di richiedere che al proprio sostentamento provvedesse la collettività, sconfessando in tal modo la ratio dell'istituto.

In conclusione le donazioni degli immobili, hanno alterato la situazione reddituale della stessa e del proprio nucleo familiare, sì da pregiudicare la sussistenza del requisito economico normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale da parte dell'INPS.



Pertanto, considerato che la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabili, e considerato che, nella fattispecie esaminata, la ricorrente risulta proprietaria di beni immobili, di cui si è volutamente spogliata senza ricavarne alcun reddito, non possiamo che concludere per il rigetto della domanda.

Un'interpretazione coerente con la ratio e con la natura assistenziale e sussidiaria dell'assegno impone infatti di non accontentarsi né della mera titolarità di un reddito per escludere il diritto ad esso, né della mera mancata percezione in concreto di tale reddito ove, in concreto, l'interessato avesse la possibilità di riscossione.

Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato

Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) nulla sulle spese di lite

Santa Maria Capua Vetere 08.06.2020

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

